

CORSO DI FORMAZIONE IN
"PROGRAMMAZIONE E GESTIONE DEI
SERVIZI E DELLE POLITICHE SOCIALI"

***La Programmazione
finanziaria nel
Piano Sociale di Zona***

Dott. Antonio Domenico Florio

I cardini
intorno a cui ruota la
programmazione finanziaria
dei nuovi Piani sociali triennali
è l'istituzione del
Fondo Unico di Ambito
"F.U.A."

I Comuni

la funzione dei comuni ai sensi della Legge Regionale n. 11 del 23 ottobre 2007 “legge per la dignità e la cittadinanza sociale. attuazione della legge 8 novembre 2000, n. 328”, è riportata nell’art. 10 che recita:

I comuni sono titolari della programmazione, della realizzazione e valutazione a livello locale degli interventi sociali e, di concerto con le ASL, degli interventi socio-sanitari, nonché delle funzioni amministrative inerenti l’erogazione dei servizi e delle prestazioni del sistema integrato locale.

Il Fondo unico di Ambito

Al comma 2 lettera c – d si afferma che i Comuni:

- **assicurano** che la gestione associata sovra-comunale determini, in ogni caso un unico centro di costo e di responsabilità relativa alla gestione del fondo d'ambito per l'implementazione del piano di zona di ciascun ambito territoriale;
- **assicurano** che il fondo d'ambito per l'implementazione del piano di zona contenga tutti i servizi e gli interventi realizzati dagli enti associati per le finalità di cui alla presente legge

Costituzione del Fondo Unico di Ambito

Il FUA è lo strumento finanziario che consente di individuare l'Ambito quale unico soggetto gestore, nonché centro di costo e responsabilità.

Tale fondo va realizzato attraverso l'istituzione, nel bilancio del Comune capofila (o del Consorzio), di uno o più capitoli dedicati nei quali confluiscono i trasferimenti regionali e le quote di compartecipazione comunale

Composizione del F.U.A.

Il F.U.A è composto da tutte quelle risorse che servono per il finanziamento del sistema integrato di interventi e servizi sociali, nello specifico come previsto all'art. 49 della Legge 11/2007 esso è composto da:

Composizione del F.U.A.

RISORSE STATALI: con particolare riferimento al Fondo Nazionale Politiche Sociali, e leggi quali il Fondo per la famiglia, il Fondo per la Non Autosufficienza ecc..

Queste sono vincolate, nelle modalità di erogazione del fondo e nella scelta degli interventi, alla programmazione dei piani di zona dei diversi ambiti territoriali, ad eccezione di quelle destinate dalla programmazione regionale all'attuazione delle azioni a regia regionale

Composizione del F.U.A.

RISORSE REGIONALI: L'entità dello stanziamento regionale di tali risorse è determinata con la legge di bilancio annuale. Al fine di consentire una adeguata programmazione degli interventi previsti dalla presente legge il bilancio pluriennale determina, con le modalità previste dall'articolo 15 della legge regionale 30 aprile 2002 n. 7, gli stanziamenti previsti per il fondo sociale regionale.

Composizione del F.U.A.

Il fondo sociale regionale è finanziato con risorse dei capitoli 7805, 7808, 7854, 7870 dell'unità previsionale di base 4.16.41 e del capitolo 7876 dell'unità previsionale di base 4.16.44

Composizione del F.U.A.

RISORSE DEL SISTEMA DELLE AUTONOMIE LOCALI

I comuni e le province contribuiscono con risorse proprie alla realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali secondo modalità che sono determinate dal piano sociale regionale.

Composizione del F.U.A.

La Regione nell'ambito del piano sociale regionale determina i criteri specifici in base ai quali è distribuita ai comuni associati la quota del fondo sociale regionale in funzione di premialità.

I criteri di cui al comma 2 attribuiscono particolare rilevanza al raggiungimento di elevati standard di qualità e allo sforzo finanziario proprio degli enti locali.

Composizione del F.U.A.

COMPARTECIPAZIONE UTENTI

I comuni garantiscono l'accesso prioritario ai servizi dei soggetti in condizioni di povertà o con limitata autonomia.

Per la definizione delle condizioni di cui al comma 1, i comuni si attengono alle disposizioni del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 109 ed ai contenuti del piano di zona.

Composizione del F.U.A.

ALTRE RISORSE

Al fine di consentire una migliore qualità dei servizi previsti dalla presente legge, la Regione favorisce le azioni dei comuni e degli altri soggetti del sistema integrato d'interventi e servizi volte al reperimento di altre risorse per il finanziamento delle attività previste dalla presente legge.

La Regione valorizza le iniziative di finanza etica volte a favorire una migliore gestione finanziaria degli interventi e servizi previsti dalla presente legge

Esempi possono essere le sponsorizzazioni da parte di aziende private

Gestione del F.U.A.

Il Fondo Unico di Ambito è gestito in regime di **Tesoreria Unica** dal Comune capofila dell'Ambito per i servizi previsti dal Piano di Zona.

Per la I^a annualità di gestione della triennalità 2009-2011 fa eccezione solo

- a) il pagamento di rette per strutture residenziali per minori;
- b) i "contributi economici diretti" (nello specifico quelli utilizzati ad integrazione del reddito per situazioni di emergenza).

Gestione del F.U.A.

La gestione unitaria delle risorse proprie per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali, ha portato

a) un superamento di una logica che ha prevalso in molti territori di municipalizzazione dei servizi

b) maggiore coesione “forzata” tra i singoli comuni. (in particolar modo i comuni piccoli).

La regolamentazione del F.U.A.

Perché si addivenga ad una gestione corretta del F.U.A. è necessario approntare il relativo regolamento.

Anche in presenza dello Schema di regolamento contabile per la gestione del Fondo Unico di Ambito approntato dalla Regione Campania allegato al Decreto Dirigenziale 871 del 28.10.2009 , occorre tener presente quanto previsto dal D.lgs 267/2000 e nello specifico:

La regolamentazione del F.U.A.

CONTENUTI OBBLIGATORI:

1) Norme relative alle competenze specifiche dei soggetti preposti a programmazione adozione ed attuazione di provvedimenti di gestione aventi carattere finanziario e contabile

(art. 152 comma 3 D.lgs 267/00)

La regolamentazione del F.U.A.

2) Disciplina delle modalità con cui deve essere reso il visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria.

(art. 152 comma 5 D.lgs 267/00)

La regolamentazione del F.U.A.

3) Disciplina delle modalità con cui deve essere reso il parere di regolarità contabile.
(art. 152 comma 5 D.lgs 267/00)

La regolamentazione del F.U.A.

4) Disciplina delle modalità con cui devono effettuarsi da parte del responsabile del servizio finanziario le segnalazioni obbligatorie di fatti e valutazioni ove si rilevino situazioni tali da pregiudicare gli equilibri di bilancio.
(art. 152 comma 6 D.lgs 267/00)

La regolamentazione del F.U.A.

Istituzione del servizio economato
(art. 153 comma 7 D.lgs 267/00)

La regolamentazione del F.U.A.

Individuazione del dipendente competente alla sottoscrizione degli ordinativi di incasso, se diverso dal responsabile finanziario.

(art. 180 comma 3 D.lgs 267/00)

La regolamentazione del F.U.A.

Disciplina delle modalità di assunzione degli atti di impegno di spesa da parte dei Responsabili di servizio.

(art. 183 comma 9 D.lgs 267/00)

La regolamentazione del F.U.A.

Termini e modalità per la trasmissione in copia al servizio finanziario:

degli atti di prenotazione degli impegni di spesa;

degli atti di accertamento delle entrate

Ecc..

(art. 183 comma 8 D.lgs 267/00)

La regolamentazione del F.U.A.

Fasi dell'entrata e loro disciplina

(art. 152 comma 4 D.lgs 267/00)

Fasi della spesa e relativa disciplina

(art. 152 comma 4 D.lgs 267/00)

La regolamentazione del F.U.A.

Controllo di gestione

(art. 152 comma 4 D.lgs 267/00)

Fonti di finanziamento

(art. 152 comma 4 D.lgs 267/00)

Cenni sulla Contabilità Pubblica

Definizione di contabilità pubblica

“la scienza che studia organicamente l’insieme delle norme positive che attengono alla gestione **finanziaria, economica, patrimoniale** delle amministrazioni pubbliche e indica - o approfondisce- le metodologie affinché tali gestioni si realizzino con criteri di efficacia, economicità ed efficienza nel perseguimento dei fini pubblici”

Cenni sulla Contabilità Pubblica

Analisi giuridica della gestione finanziaria degli enti pubblici

- Esigenze di coordinamento dei vari settori della finanza pubblica
- Finanza pubblica allargata

Cenni sulla Contabilità Pubblica

Argomenti della contabilità pubblica

- Bilancio e sistemi contabili
- Gli strumenti della programmazione finanziaria
- I beni pubblici
- Attività negoziale
- Responsabilità amministrativa ed in particolare contabile
- Controlli

Cenni sulla Contabilità Pubblica

Nozioni base: le varie tipologie di “gestione”

- **Gestione finanziaria** attività di provvista del capitale e del suo impiego;
- **Gestione economica** esercizio dell’azienda che fa riferimento non solo ai movimenti finanziari delle entrate e delle spese, ma più in generale ai ricavi e ai costi;
- **Gestione patrimoniale** amministrazione dei componenti del patrimonio dell’azienda

Cenni sulla Contabilità Pubblica

Principi su cui si basa la contabilità pubblica:
Efficacia, efficienza, economicità

- **Efficacia:** idoneità al perseguimento degli obiettivi prefissati (art. 1 L. 241/90);
- **Efficienza:** rapporto tra beni e servizi prodotti (output) e fattori primari impiegati (input).
- **Economicità:** relazione tra risorse impiegate e risultati conseguiti (art. 1 L. 241/90);

Cenni sulla Contabilità Pubblica

I soggetti passivi della contabilità pubblica: Amministrazione pubblica

- Nozione di “amministrazione pubblica”

Art. 1, c.2 D.lgs. 165/2001 “Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche”

“per amministrazioni pubbliche si intendono tutte le amministrazioni dello Stato, ivi compresi gli istituti e scuole di ogni ordine e grado e le istituzioni educative, le aziende ed amministrazioni dello Stato ad ordinamento autonomo, le Regioni, le Province, i Comuni, le Comunità montane e loro consorzi e associazioni, le istituzioni universitarie, gli istituti autonomi case popolari, le Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura e loro associazioni, tutti gli enti pubblici economici nazionali, regionali e locali, le amministrazioni, le aziende e gli enti del Servizio sanitario nazionale”

Cenni sulla Contabilità Pubblica

Le fonti della contabilità pubblica:

- Costituzione: artt. 28, 53, 81, 97, 100, 103, 119.
- R.D. 18 novembre 1923 n.2240 “legge di contabilità generale” e R.D. 23 maggio 1924 n. 827 “Regolamento di contabilità generale”
- Legge 5 agosto 1978 n.468 “Riforma di alcune norme di contabilità generale dello Stato in materia di bilancio”
- D.lgs 7 agosto 1997, n.279 “Individuazione delle unità previsionali di base del bilancio dello Stato”
- D.lgs. 28 marzo 2000, n.76 “Contabilità regionale”;
- D.lgs. 18 agosto 2000, n.276 “T.U. enti locali”
- L. 14 gennaio 1994, n.20 controllo Corte dei Conti;
- D.lgs. 30 luglio 1999, n.286 controlli interni

GRAZIE DELL'ATTENZIONE